COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

ELABORATO REDATTO DAL COMMISSARIO «AD ACTA», APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 3572 DEL 17-7-1979 PUBBLICATO SUL B.U.R.V. N. 50, 15-10-1979 EFFICACIA DAL 18-9-1979

VARIANTI	1	2	3	4													
VANIANT.							ļ		1	1							

VARIANTI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE O ALTRO PROVVEDIMENTO ESECUTIVO (1)

		120	
ARIANTE N.	ARTICOLI OGGETTO DELLA VARIANTE	DELIBERA DI APPROVAZIONE	EFFICACIA DAL:
1	art. 64	m.1930 del 7 – 4 – 1981	9 - 6 - 1981 (2)
2	art. 22	n. 5687 del 20 - 10 - 1981	1-1-1982 (2)
3	art. 43 - 65 - 66 - 68 - 69	n. 2316 del 27 – 4 – 1984	9-10-1985 (2)
4	ert. 22 (3)	a. 400 del 23 - 3 - 1987	12-5-1987 (2)
-			
\dashv			
	1		<u> </u>

⁽¹⁾ LE PARTI OGGETTO DELLE WARIANTI SONO STAMPATE CON DIVERSO CARATTERE

⁽²⁾ L'EFFICACIA DECORRE DAL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA RIPUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

⁽³⁾ WARIANTE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ALLA L.R. 27-6-1865, n.61, art. 113.

COMUNE DI PADOVA

DIVISIONE LL.PP.

REGOLAMENTO EDILIZIO

REGIONE VENETO

Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale nº 3572 In data 17/7/1979 IL PRESIDENTE

Allegero que centre ezone del Committe de 18-3-79

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO Iº - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento

Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio comunale gli inter - venti urbanistici, le lottizzazioni delle aree, l'attività edilizia in genere e tutte le opere dettagliatamente de - scritte ai successivi articoli.

Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge e regolamento

Le attività di cui ai successivi articoli oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento sono disci plinate dal Regolamento comunale d'Igiene, dal Testo Unico delle Leggi sanitarie, dalla legge Comunale e Provinciale e dalle Leggi e Regolamenti della Regubblica Italiana e della Regione Veneta.

Art. 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requi siti dei progettisti e dei direttori dei lavori.

Tutti i firmatari dei progetti sono solidalmeme e responsabili di ogni osservanza delle presenti norme e del le modalità fissate nella concessione. L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità dei committenti richiedenti la concessione, dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori dei lavori, nei ter mini stabiliti dalle leggi e disposizioni vigenti.

I progettisti e i direttori dei lavori deveno es sere - nell'ambito delle rispettive competenze - ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi albi professionali.

TITOLO IIº - CONCESSIONI URBANISTICHE ED EDILIDIE

Art. 4 - Opere soggette a concessione

Per eseguire le opere sottoelencate, mell'ambito del territorio comunale, è necessaria la preventiva concessione del Sindaco.

E' prescritta la concessione per:

- a) nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti (anche in so praelevazione o nel sottosuolo), ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro di edifici:
- b) interventi per risanamento igienico e statico;
- c) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni o di parte di esse, anche senza esecuzione di opere;
- d) demolizioni parziali e totali di edifici;
- e) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, modificazioni e demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di al tre recinzioni diverse da quelle previste all'Art.
- f) costruzione, modificacioni e rimozioni di monumenti, edice le funerarie, distributori di carburanti;
- g) opere di urbanizzazione generale, primaria e secondaria;
- h) scavi e movimenti e sistemazioni di terra a carattere permanente; impianti sportivi all'aperto; sistemazione e crea zione di parchi; sistemazione di terreni per parcheggi;
- i) sistemazione di aree aperte al pubblico;
- _ l) costruzione di locali nel sottosuclo;
 - m) collocamento, modificazioni o rimozione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, silos, ecc.) di carattere permanente, anche nel sottosuolo;
 - n) mostre campionarie o depositi permamenti all'aperto di materiali anche alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi, ecc.), di automezzi, ecc.;
 - c) costruzioni prefaccricate, a carattere permanente, come tettoie, boxes, copertura pressostatione, ecc.;

9

- p) apertura di discarione:
- q) collocamento modificazioni o rimozioni di impianti tecni ci a carattere pubblico, quali linee elettriche superiori a 10.000 W, telefoniche e simili, in cavo sotterraneo od aereo, impianti di fognatura, di acquedotto, di gasica to ecc., antenne, opere di bonifica o irrigazioni, ecc.;
- r) ogni altra opera non precedentemente indicata comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Si richieza altresì l'obbligo di richiedere ed ottenere una nuova concessione per varianti di qualunque natu ra da apportare alle opere elencate nel pracedente articolo, ancorchè in corso d'opera.

Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazione

Per eseguire le opere sottoelencate, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva ribbie sta al Sindaco di apposita autorizzazione.

E' prescritta l'autorizzazione per:

- a) collocamento, modificazione o rimozione di stermi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli e ma teriali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, al piano terra su spazi pubblici o aperti al pubblico, lapidi, ecc.;
- () intonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, rive stimenti ed ornamenti di qualunque genere sulle pareti e sterne degli edifici
- c) manutenzione straordinaria, intendendosi con tale dizione ne le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e so stituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari, e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le su-

perfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- d) mostre campionarie provvisorie all'aperto;
- e) collocamento di elementi singoli ancorche a carattere programma visorio di limitata importanza e non incidenti sui fatto ri posti a tutela dell'ambiente;
- f) costruzione di recinzioni tra proprietà private costitui te da siepi o da rete metallica od altro materiale equivalente d'altezza totale non superiore a ml. 1,80;
- g) messa a dimora e abattimento d'alberi d'alto fusto.

Art. 6 - Opere non soggette a concessione o ac autorizzazio ne

Non sono soggette a denuncia o ad autorizzazione:

- a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata, or dinate dal Sindaco;
- b) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, intendendosi con tale definizione la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti teonologici esistenti;
- c) la costruzione di baracche da cantiere nelle quali sia e solusa la permanenza notturma degli addetti, strettamente per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Opere da eseguirsi dal Comune

Le opere da eseguire dal Comune non sono soggette a concessione. Per l'esecuzione delle stesse va sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edili - zia.

Art. 8 - Opere da eseguirsi dallo Stato

Per le opere in regime di diritto pubblico da eseguirsi da Amministrazioni Statali o comunque insistenti su
aree del demanio dello Stato, compreso il demanio marittimo
compete alla Amministrazione statale dei lavori pubblici di
intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comu
ne, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamen
to edilizio vigente.

Art. 9 - Domande di concessione e di giudizio preliminare

Le domande di concessione per eseguire le opere ci tate nel precedente articolo 4, bollate a termini di leggee redatte sui moduli a stampa rilasciati dal Comune, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati, in quadruplice copia, i disegni compilati sacondo le norme elencate nel sun cessivo articolo 9 ed ogni altra documentazione richiesta, tra cui quella attestante il titolo che legittima a richie dere la concessione.

Il Sindaco può richiedere un numero maggiore dico pie degli elaborati di cui al precedente comma.

All'atto della presentazione, la domanda e tutti gli elaborati prescritti al successivo articolo 9 debcomo essere firmati per esteso:

- a) dai proprietari del terreno o del fabbricato o na chi abbia titolo per richiedere la concessione;
- b) dal progettista.

Nella domanda devono essere riportati, per ognuma delle persone suindicate, nome, cognome, residenza o domicilio legale nel Comune; nel caso si tratti di persona giu ridica deve essere indicata la sede legale.

Nella stessa richiesta di concessione o successi-

vamente, comunque prima del rilascio della concessione stes sa, devono essere designati il direttore e l'assuntore dei lavori che devono essi pure sottoscrivere la domanda di concessione, indicando il loro domicilio.

Il direttore dei lavori non è richiesto per le opere di cui al punto r) dell'Art. 4.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'assuntore dei lavori devono essere denunciatida
gli stessi e dai subentranti al Sindaco, mediante lettera
raccomandata con R.R., entro gli 8 giorni successivi, pena
l'immediata sospensione dei lavori.

Con la domanda di concessione o comunque prima del rilascio della stessa devono essere prodotti tutti i pareri delle Amministrazioni competenti, necessari alla realizza - zione delle opere oggetto dell'autorizzazione stessa (ad esempio quello della Sovrintendenza ai Monumenti, del Compartimento Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'A.N.A.S., del Genio Civile, Amministrazione Provinciale, ecc.).

Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda in bol lo sottoscritta dalle persone di cui al comma 3º del presente articolo, inteso ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo che non impegna in alcun modo il Comune.

Art. 10 - Titolo per ottenere la concessione

La concessione può essere data solo al proprietario o a chi sia titolare di un diritto comprendente la facoltà di attuare l'intervento richiesto.

Per gli interventi su immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni la con-cessione è data a chi sia munito di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione, al godimento del bene.

Nel caso in cui il diritto, costituente titolo ai sensi dei precedenti commi, appartenga a più soggetti, lari chiesta deve essere presentata da tutti, ovvero dalla maggio ranza che a norma delle leggi vigenti è legittimata ad at tuare l'intervento.

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, la concessione può essere richiesta da lla Amministratore a nome del condominio regolarmente costituito, allegando copia della delibera condominiale di autorizzazione.

Art. 11 - Domanda di autorizzazione

Le domande per l'esecuzione delle opere citate al precedente art. 5, bollate a termine di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune, debocno essere indi rizzate al Sindaco con allegati i disegmi compilati secondo le norme elencate al successivo art. 12 e con ogni altra do cumentazione richiesta.

La domanda e i disegni deboono essere firmati per esteso dal richiedente.

Deve essere indicato nella domanda il domicilio del firmatario.

Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può richiedere l'integrazione della medesima.

Le opere soggette ad autorizzazione non possonoes sere iniziate prima del conseguimento dell'autorizzazione del Sindaco salvo quanto diversamente disposto dall'Art. 48 della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive sue modificazioni.

Alla domande devono essere allegati tutti i pareri delle Amministrazioni competenti, necessari alla realizzazione dei lavori oggetto dell'autorizzazione stessa.

Art. 12 - Norme per la presentazione dei progetti

Le domande di concessione con riferimento alle sin. gole opere previste dall'Art. 4 devono contenere:

- 1) per le nuove costruzioni anche prefabbricate (lettera a art. 4)
 - a) planimetria della località in scala catastale, estesa per un raggio di almeno ml. 100 (ml. 50 per il cen tro storico) rispetto al punto ova si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato, aggiornato sul posto per un raggio di almeno 50 metri rispetto al punto suddetto e con indicata la toponomastica;
 - b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non am teriore ai 6 mesi;
 - c) stralcio planimetrico del Piano Regolatore o la planimetria generale del piano urbanistico approvato di cui il progetto faccia parte;
 - d) relazione sommaria contenente, tra l'altro, una ta bella riassuntiva che precisi:
 - per gli edifici residenziali, la superficie utile ati tativa (Su) e la superficie destinata a servizi ed ao cospori, complessiva e distinta per ciascum apparta mento;
 - per gli edifici (o parte di edifici) destinati ad attività turistica, commerciale, direzionale, la superficie netta (Sn) di detti ambienti, monohè dei locali accessori (Sa.;
 - per gli edifici destinati ad attività industriale od artigianale, la superficie al netto de murature e pilastri:
 - e) planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere

4

l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a caposaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e di stacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade spettanti il lotto, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;nel la planimetria devono altresì essere riportate le indi cazioni quotate della planivolumetria del progetto;

- f) planimetria, in scala 1:200, quotata della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli ac cessi pedonali e carrabili, agli eventuali spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a ver de e alla recinzione, per la quale sono inoltre richie sti gli elaborati di cui ai punti c), d) ed e) del suo cossivo punto 3. Nella stessa planimetria ed in altra separata dovranno essere indicati la rate e gli impian ti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- g) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, in scala 1:100, quotate e recantila
 precisa indicazione della destinazione dei locali con
 particcare riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i
 quali deve essere indicata la specifica attività; nel
 caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule i
 po è consentita la presentazione di piante generali nel
 rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellu
 le nel rapporto 1:50;
- h) la pianta in scala 1:100 delle coperture con l'indi cazione dei volumi tecnici (cazini, torrette, vani sca

la, sovrastrutture varie, ecc.);

- i) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 con l'indicazione dei volumi tecnici; qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei progetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- 1) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- m) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fab bricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indi ci di fabbricazione;
- n) almeno un particolare nel prospetto principale dello edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in soa la 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori.

Con cifra si dovranno indicare in modo particolare nei disegni:

- le altezze interme dei locali di ogni piano, le quadrature dei locali al netto dei pilastri, sguinci, vani porta, ecc. e le dimensioni delle finestre;
- le altezze dei muri frontali di fabbrica:
- le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti.

Mel caso di complessi edilizi di notevole estensione, gli elaborati di cui alle lettere g), h), i), l) del presente punto, possono essere rappresentati in scala 1:200.

- 2) Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, i restauri ele modificazioni: lettere a) e b) art. 4):
 - le stesse indicacioni del punto precedente sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è consentita la rappresentazione dello stato di fatto e . di progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devo-

no essere adottati opportune grafie o colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e da costruire:

- fotografie dei fabbricati esistenti documentanti esaurientemente lo stato di fatto;
- computo metrico estimativo.
- 3) Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, modificazioni di recinzioni lettere (e) ert. 4):
 - a) planimetria della località in scala catastale con indicata la toponomostica:
 - b) planimetria in scala 1:500, con l'andamento planime trico della recinzione è tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
 - c) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
 - d) sezione quotata in scala 1:100 dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
 - e) l'indicazione dei materiali impiegati.

4) - Per le demolizioni di edifici lettera d) art. 4):

- a) planimetria della località in scala catastale;
- b) piante, ed almeno una sezione, quotate, in scala mon inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire:
- c) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.
- 5) Per il collocamento, la modifica o la rimozione delle opere di cui alle lettere f) e dell'art. 4:
 - a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualcra necessaria;
 - b) prospetti e segioni quotati in soala 1:20;
 - c) indicazioni dei materiali e dei colori.

- 7) Per le lottizzazioni della area e le opera di urbanizzazione lettera g) art. 4):
 - a) planimetria in scala catastale dello stato di fatto planimetrico-geografico della località e del suo in torno, con particolare illustrazione dei serviziteo nologici e sociali esistenti esterni all'area lot tizzanda ai quali si intende appoggiare l'insedia mento progettato:
 - b) certificato catastele di attuele intestazione, e nel caso di consorzio, anche l'atto costitutivo dello stesso;
 - c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in datanma nteriore ai 6 mesi;
 - d) stralcio planimetrico e normativo del Piano Regolatore Generale riguardante la località interessata dalla lottizzazione;
 - e) rilievo topografico in scala 1:500 della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml. 50, completo di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a caposaldi intermi ed esterni all'area stes
 sa e con l'indicazione delle strade, dei fabbricati,
 delle recinzioni, dei fossati e delle essenze arboree esistenti nonchè delle servitù e vincoli diqual
 siasi genere esistenti sull'area da lottizzare;
 - f) progetto di lottizzazione quotato plani-altimetrica mente in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle aree edificabili, con le indicazioni pla nivolumetriche, e la destinazione d'uso di tutti gli edifici previsti e di quelli esistenti, delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e relativa segnaletica, del verde pubblico, degli al-

tri spazi pubblici e delle opere di urbanizzazione primaria (fognature, reti: idrica, del gas, della pubblica illuminazione, elettrica con le eventuali cabine di trasformazione, telefonica, ecc.);

- g) progetto delle opere di urbanizzazione primaria, co stituito da planimetrie, sezioni e particolari tec nici in scala appropriata, relativo anche all'allacciamento delle opere di urbanizzazione esistenti e con allegati gli accordi preventivi con gli Enti interessati:
- h) progetto in scala non inferiore a 1:500 delle zone destinate a verde pubblico con l'indicazione delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);
- i) tavola di progetto debitamente quotata con evidenziate le aree da cedere al Comune relativamente al
 l'urbanizzazione primaria e secondaria;
- 1) tabella delle aree pubbliche e delle aree edificabili, con l'indicazione per ciascuna area della su perficie fondiaria, della massima cubatura realizzabile e della destinazione dei fabbricati;
- m) norme di attuzzione con gli indici prescritti ad in tegrazione e rispetto ovvero mantenimento di quelli del P.R.G.:
- n) relazione illustrativa:

1.

- o) schema di convenzione;
- p) ogni altro elaborato ritenuto utile per l'illustra zione del piano (fotografie, plastici, ecc.)richie sto dall'Amministrazione Comunale a sussiduo e com pletamento del piano medesimo.

Per le opere di urbanizzazione mon relative a lot tizzazioni convenzionate si richiedono gli stessi elaborati del presente punto ad eccezionedi quelli di cui alle let tere f), h), l), m).

9

- 8) Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti stortivi all'aperto, la modifica o sistemazione di parchi e
 di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di
 accessi pedonali e carrabili, la modifica di strade e la
 costruzione di manufatti stradali (lettere h), i)
 art. 4):
 - a) stralcio planimetrico del Piano Regolatore o la plani metria generale del Piano Urbanistico approvato;
 - b) planimetria della località in scala catastale estesa per un raggio di almeno ml. 150 rispetto al punto ove si intenda eseguire l'opera, con indicata la toponoma stica:
 - c) planimetria in scala 1:500, quotate, dello stato at tuale e della definitiva sistemazione di progetto, con
 la indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni
 di scavi, dei rilevati e dei manufatti da costruire;
 - ĉ) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata.
- 9) Per le costruzioni di locali da effettuare nel sottosuclo (lettera 1) art. 4:
 - a) stralcio planimetrico del Piano Regolatore o la plani metria generale del Piano Urbanistico approvato:
 - b) una planimetria generale, in scala 1:500, rilevata ti pograficamente con tutte le quote crizzontali e verti cali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la costruzione dei locali;
 - c) le piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100 , con l'indicazione della destinazione dei locali;
 - d) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100
- 10) Per le opere previste alla lettera m) dell'art. 4:
 - 2) relazione illustrativa:
 - b) piante e prospetti quotati delle opere da eseguire in scala 1:100;

- c) planimetria catastale.
- 11) Per le mostre e i depositi previsti alla lettera n)
 dell'art. 4:
 - a) stralcio planimetrico del Piano Regolatore o la pla nimetria generale del Piano Urbanistico approvato;
 - b) relazione illustrativa:
 - c) planimetria dell'area in scala 1:200 con l'indica zione degli spazi destinati al deposito, della re cinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.
- 12) Per gli impianti tecnici previsti alla lettera s) dell'art. 4:
 - a) planimetria e profilo, in scala adeguata;
 - b) pianta, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata dei manufatti;
 - c) relazione tecnica.
- 13) Per le varianti da apportare a progetti approvati
 - copia del progetto approvato con le modifiche richie ste indicate in colore (rosso) indelebile.
- 14) Per le opere previste alla lettera r) dell'art. 4:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) grafici in scala adeguata, atti ad illustrare com piutamente l'opera oggetto della richiesta di autorizzazione.

Tutti gli elaborati devono essere riprodotti in co pia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 30.

E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edi lizia, chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionatura in corso di opera, planivolumetrie, modine, simulacri in sito, ecc. e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 13 - Concessione

I provvedimenti del Sindaco, o dell'Assessore a tale compito delegato, sono notificati al richiedente, al recapito indicato nella domanda, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, quale risulta dal protocollo comunale o da quella di ricevimento dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

I dati inerenti alle concessioni elencate all'Articolo 4, ad eccezione di quelle di cui ai punto f), h), c),s), sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi a decorrere dal primo giorno festivo dopo la data del rilascio della autorizzazione stessa.

La concessione è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale ove chiunque può prenderne visione; previa domanda scritta al Sindaco.

La concessione viene comunque rilasciata dopo l'av venuto versamento dei contributi previsti dalle leggi vigenti e dei rimborsi di cui ai successivi articoli 14 e 16.

La concessione non costituisce prova della legitti mità o rispondenza delle opere alle leggi e regolamenti in vigore essa non esonera il concessionario dall'obbligo diat tenersi a dette leggi e regolamenti sotto la propria responsabilità rimanendo sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Art. 14 - Onerosità della concessione

La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di un banizzazione, nonchè al costo di costruzione.

L'incidenza degli oneri di urbaniccazione ed il con

tributo sul costo di costruzione sono desiminati con delibera zione di Consiglio Comunale sulla base di tabelle parametriche definite con legge regionale.

Art. 15 - Concessione a lottizzare

La concessione a lottizzare viene rilasciata dal Sindaco, o dall'Assessore a tale compito delegato, dopo che sia stata espletata la procedura prescritta dalla legge vigente e in particolare che siano intervenuti:

- a) approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione;
- b) nulla osta da parte della Regione;
- c) stipulazione della convenzione, registrazione e trascri zione della stessa.

La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione preliminare da parte del committente della convenzione redatta secondo lo schema proposto dal Comune.

La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla vigente legislazione urbanistica, precisa le norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere; contiene altresì un disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

La concessione viene sempre rilasciata salvi ed in pregiudicati i diritti dei terzi e senza alcuna responsabili tà da parte del Comune, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa mensione al riguardo.

Art. 16 - Rimborsi

Il Comune con apposita deliberazione stabilisce la forma e l'ammontare del rimborso delle spese per i sopralluo

ghi e conseguenti certificati, fatti nell'interesse del privato richiedente ad esclusione degli atti dovuti attinentiai compiti di vigilanza del Comune stesso.

Art. 17 - Evidenza della concessione e del progetto

La concessione e i disegni allegati, nonchè l'even tuale copia della denuncia delle opere in c.a. o metalliche, di cui la legge 5 Novembre 1971 n. 1086; devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti ai funzionari preposti al controllo.

In ogni cantiere relativo alle opere di cui alle lettere a - b - i dell'art. 4 deve essere apposto all'esterno, ben visibile un tabellone di opportune dimensioni nel qua le debbono essere indicati:

- a) l'oggetto e la destinazione dell'opera;
- b) il titolare e gli estremi della concessione;
- c) il progettista;
- d) il direttore dei lavori;
- e) l'assuntore dei lavori.

Art. 18 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori oggetto di concessione.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, decorrante alla data della concessione. L'inizio dei lavori, nel corso di nuove costruzioni, si configura all'escavo delle fondazioni.

Nel corso di intervento su edifici esistenti, l'i nizio dei lavori si configura nel momento in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso al fine di predi sporlo agli ampliamenti o modifiche autorionate.

Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi motimenti di terra.

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni, decorrenti sempre da tale data, e può essere prorogato con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pub - bliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziarii.

Se i lavori non vengono iniziati entro il termine suddetto il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione.

Nel caso di lavori non completati nei termini sta biliti, la nuova concessione concerne la parte non realizza ta.

Per il rinnovo della concessione non è necessario il preventivo parere della Commissione Edilizia.

La concessione a lottizzare ha la validità stabilita dalla relativa convenzione che prevede anche i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

Gli eredi e gli aventi causadal titolare della concessione possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione ed il Sindaco, una volta accertatanela leggittizità, provvede alla relativa volturazione.

La voltura della concessione è ammissibile solo

nel caso che non comporti frazionamento della concessione stessa.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini iniziali e finali previsti per la concessione originale.

Art. 19 - Provvedimenti per opere non autorizzate o ese guite in difformità -

Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazio ne urbanistica, circa l'esecuzione difforme o non autoriz zata delle opere, di cui al precedente Art. 4, il Sindaco, anche per le opere di cui al precedente Articolo 5, ordina la sospensione dei lavori qualora non sia stata conseguita autorizzazione o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.

Successivemente, sentita la Commissione Edili
'zia e previa diffida, ordina la rimozione delle opere di

cui ai punti a), f) o la rimessa in pristino per i lavori

di cui al punto d), o lo sgombero delle mostre di cui al

punto e) del precedente Art. 5, a spese del contravvento
re.

Art. 20 - Autotutela sulla concessione

Il Sindaco può, per motivi di legittimità, an nullare le concessioni già rilasciate.

Il Sindaco può inoltre, su parere della Commissione Edilizia, revocare la concessione quando la stessa sia in contrasto con disposizioni di legge e regolamento, entrati in vigore dopo il rilascio dell'autorizzazione sel vo che i relativi lavori non siano stati iniziati e completati entro i termini stabiliti.

TITOLO IIIº - LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 21 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

Previo esame da parte degli Uffici Comunali, che ri scontrano l'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, teniche ed igieniche vigenti ed esprimono per iscritto sul modulo di cui al comma 1º dell'Art. 6 il proprio referto, il progetto di tutte le opere descritte al precedente Art. 4,000 presi gli elaborati di massima di cui al precedente Art. 6,è presentato alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio parere obbligatorio, me non vincolante secondo la sua discrezionalità tecnica ed estetica sul progetto stesso.

La Commissione deve inoltre essere sentita dal Sin daco, sulle opere eseguite dalle Amministrazioni statali eco munali e su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in genere e sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento.

La Commissione esprime altresì il proprio parere, prima del provvedimento definitivo di cui al secondo comma dell'Art. 32 della Legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150 modificata ed integrata con Legge 6.8.1967, n. 765 e prima dell'ordinanza definitiva di cui al terzo comma del predetto Articolo 32 a sull'annullamento della licenza di cui al precedente Art. 20.

Art. 22 - Composizione della Commissione Edilizia (*)

"La Commissione Edilizia è composta da n. 5 membri di diritto e da n. 10 membri eletti dal Consiglio Comunale.

I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto limitato ad uno. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un
rappresentante della minoranza.

Sono membri di diritto:

a) il Sindaco o un Assessore delegato con funzioni di presidente

^(*) Articolo sostitutivo del precedente Articolo 22, approvato con del<u>i</u> berazione di Consiglio Comunale n. 400 del 23 Marzo 1987 per adegua mento alla Legge Regionale 27 Giugno 1985, n. 61, Articolo 113.

- b) l'Ingegnere Capo
- c) il Capo Settore Edilizia Privata o un tecnico suo delegato
- d) il Capo Settore Urbanistica o un tecnico suo delegato
- e) l'Avvocato Capo o un suo delegato

I membri elettivi vengono scelti dal Consiglio Comunale tra provati esperti nelle materie concernenti il presente Regolamento con particola
re riguardo all'architettura, all'urbanistica, all'arte, alla storia,
al paesaggio e all'ambiente padovano.

Fa altresì parte della Commissione Edilizia senza diritto di voto, un tecnico del Settore Edilizia Privata, con funzioni di Segretario.

I membri elettivi durano in carica al massimo 5 anni, non sono immediatamente rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Ogni trenta mesi viene sostituito il 50% dei membri elettivi.

I membri da sostituire dopo il primo periodo di applicazione della presente normativa vengono estratti a sorte dal Sindaco.

I membri elettivi in carica all'entrata in vigore della presente normativa non sono immediatamente rieleggibili.

Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo o secondo grado, coniuge, affine di primo grado, adottante o ado $\underline{\underline{}}$ tato di altro componente la Commissione.

Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio Comunale."

Art. 23 - Funzionemento della Commissione

La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte la settimana in giorni ed ore deliberati dalla Commissione stessa, e in via straordinaria ogni volta che il Pre-

sidente lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione straordinaria è notifica to ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.

Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e di almeno 5 membri elettivi.

Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvede re alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possano con tinuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc.). I membri eletti in sostituzione restano in ca rica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità prevale i l voto del presidente.

La Commissione può sentire - qualora questi ne fac ciano domanda scritta al Presidente - o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessi tà, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Il Presidente ha facoltà di incaricare no deimen bri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.

Del parere motivato della Commissione il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da questi e dal Presidente e da un membro elettivo.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente in teressato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve de

GH.

nunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere allo esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Quando il Sindaco o l'Assessore a ciò delegato assume una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, la relativa motivazione con il dispositivo assunto de ve essere trasmessa per conoscenza anche alla Commissione stessa.

TITOLO IVº - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

. .

Art. 24 - Punti di linez e di livello - Attacchi fognature ed acquedotto

Il titolare della concessione di cui ai punti a), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r) dell'Art.4 prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Comune la determinazione dei punti fissi di linea e di livello (alli neamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.

I tecnici comunali effettuano il sopralluogo entro 10 giorni dalla domanda e redigono un verbale, in contradditorio con la parte, che richiama i grafici approvati.

Per la consegna dei punti fissi l'assuntore dei lavori deve preventivamente provvedere alla materiale iden tificazione della proprietà mediante cippi di vertice cen visibili; deve inoltre fornire a sue spese personale e mez zi d'opera e prestarsi a tutte le operazioni che all'uopo gli verranno indicate.

Devono essere richiesti i punti di immissione de gli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa dell'acquedotto.

Art. 25 - Adempimenti prima dell'inizio dei lavori in rela zione al contenimento del consumo energetico per usi tecnici negli edifici

Prima della denuncia d'inizio dei lavori il Committente deve depositare al competente ufficio comunale in allegato al progetto esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isola mento tecnico a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Fer tutti gli edifici, fatta eccezione di quelli a dibiti ad attività industriale ed artigianale, deve inoltre essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, il progetto dell'impianto termico, corredato da una relazione tecnica.

Di detto deposito il Comune rilascierà attestazione.

! Art. 26 - Inizio dei lavori

Il titolare della concessione, per eseguire le ope re di cui all'Art. 4, deve demunciare al Sindaco la data di inizio dei lavori, entro sei giorni dall'inizio.

In mancanza di tale dichiarazione, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contray ventori, è assunta come data di inizio dei lavori la data del la concessione.

Non sono ammessi atti di notorietà se non per causa di forza maggiore non prevista dal presente regolamento.

Art. 27 - Occupazione e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico

Per l'occupazione temporanea o permanente di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, e la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione. La domanda deve precisare le dimensioni, l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

Le modalità di occupazione o di esecuzione sono fis sate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

Il Sindaco ha la facoltà di revocare l'autorizza -

zione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori non causata da ragioni climatiche.

La tassa di occupazione viene determinata in base alle relative disposizioni comunali.

In caso di manomissione alle preesistenze, a ga ranzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio del
l'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che
viene restituita entro novanta giorni dalla data in cui le
pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano sa
ti ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le presmi
zioni del Comune; in caso di inadempienza, si procede d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 28 - Vigilanza sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurar ne la rispondenza alle norme di legge, dei regolamenti ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.

Per tele vigilanza il Sindaco si vale di funziona ri ed agenti comunali. Eventuali trasgressioni sono denun - ciate alle competenti autorità nei modi e mi termini previsti dalla legge vigente.

Per l'esercizi: della vigilanza predetta ed in par ticolare per il riscontro e la rispondenza delle opere eseguite od in esecuzione a quelle concesse e per l'accertamen to di opere non concesse i funzionari e gli agenti hanno di ritto al libero accesso agli immobili.

TITOLO V - USO DEI FABERICATI E DEI MANUFATTI

Art. 29 - Collaudo, agibilità ed abitabilità

Prima di usare i fabbricati ed i manufatti di cui ai punti a), b), g), n), o), p), q) ed s) del precedente Articolo 4, il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco, il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti i locali di cui al successivo Art. 56 o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda:

- a) il certificato di regolare esecuzione e di ultimazione, an che in relazione alle norme per il contenimento dei consu mi energetici di cui alla Legge 30 Aprile 1976 n. 373 e successive modificazioni, rilasciato dal direttore dei la vori e sottoscritto anche dal progettista e dal costrutto re, attestante la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- b) l'eventuale mulla osta degli enti e degli organi competenti di cui al penultimo comma del precedente Art. 7;
- c) copia del certificato di collaudo, quando prescritto, con l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile del l'avvenuto deposito ai sensi della legge 5.11.1971 n.1036;
- d) certificato di potabilità per le acque di fonte diversa dall'acquedotto;
- e) certificato delle utenze comunali, comprese quelle di fognatura secondo le viganti disposizioni di legge.

Il Sindaco, previa ispezione degli Uffici Tecnic i Comunali, i quali controllano la rispondenza delle opere ese guite al progetto approvato ed alle norme della legislazione e dei regolamenti vigenti e previa ispezione dell'Ufficio Sa nitario, autorizza l'occupazione degli immobili o l'uso dei manufatti.

Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente Art. 11.

PARTE SECONDA

NORME EDILIZIE

TITOLO Iº - CARATTERISTICHE EDILIZIE

Art. 30 - Cortili

Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbri cazione lungo il suo perimetro, destinato ad illuminare e ven tilare anche locali abitabili, come definiti al successivo ar ticolo 60.

I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circon deno.

La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dalle norme delle relative zone residenza li per le distanze tra i fabbricati.

Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell'altezza massima consentita per la zona; se già vi fossero fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo la altezza effettiva.

Le ampliezza dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta che sarebbe sufficiente nel caso di un edificio unico, a condizione che venga conclusa tra i confinanti, a loro spese, una convenzione legale; la divisione dei cortili comuni così realizzati potrà essere costituita da una recinzione di altezza non superiore a ml. 2.

Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte a quelle de cortile, purche la sporgenza degli stessi non superi i ml. 1,20, nel caso di sporgenze su periori la superficie di proiezione va detratta interamente.

I cortili devono essere muniti di opportune pavi - mentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteo riche.

I cortili devono essere facilmente accessibili dal l'esterno.

Art. 31 - Cavedio

Si definisce cavedio lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente per l'illuminazione ed aereazione di locali non abitabili, come definiti al successivo articolo 60.

Le pareti delimitanti cavedi dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non dovrà tuttavia essere inferiore a 3 ml.

Detta altezza si misura del piano del pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio, alla cornice di cornomento dei muri perimetrali.

L'arez dei cavedi s'intende al netto della proie - zione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza.

Ogni cavedio sarà munito, alla base, di una o più aperture comunicanti con l'esterno in modo da assicurare la accessibilità e la circolazione d'aria; è vietato qualunque tipo di copertura.

Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.

I cavedi in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati cati per un'altezza inferiore a quella massima regolamentare, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massi-

A

ma consentita.

Art. 32 - Prescrizioni edilizie particolari

Ubicazione, dimensionamento e conformazione archi tettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pub blica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometri - che, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, ser batoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso, in fun - zione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratte ri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spa zi pubblici o riservati alle attività collettive.

TITOLO IIº - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 33 - Decoro degli edifici

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

A tal riguardo il Sindaco, ha la facoltà di impor re ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, inse gne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fi ne di conseguire soluzioni più corrette.

Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei la vori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 34 - Decoro degli spazi

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il de coro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazio ne, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.

A tal riguardo il Sindaco ha la facoltà di imporre la formazione, la manutenzione e la conservazione del ver
de, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa de turbare l'ambiente o costituire pregiudiro per la pubblica

incolumità.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Il Sindaco, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifi ca destinazione, indecorosi e pericolosi.

Il Sindaco, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini di inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della le gislazione vigente.

Art. 35 - Elementi che sporgono delle facciate ed aggettano sul suolo pubblico

Gli sbalzi aperti, come pensiline, poggioli, cornici, ecc., su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:

- a) fino a ml. 4,50 di altezza sono ammessi, solo se esi ste il marciapiede, per sporgenze non superiori a centimetri 20;
- b) oltre i ml. 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo d'al. 1,50;

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vie tato ogni aggetto sull'area stradale superiore a cm. 10.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) - per tende a protezione di aperture: sono ammesse le ten de ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in cani punto nonin

A

feriore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza mas sima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;

2) - per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate (deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

Valgono comunque le prescrizioni dei precedenti Articoli 33 e 34.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a ml. 4,50, devono potersi apri re senza sporgere dal paramento esterno.

Art. 36 - <u>Illuminazione</u> sotterranei

Sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, anche pubblico o di uso pubblico, per da re luce ai sotterranei, purchè siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo, o da inferriate a maglie fitte; possono venire praticate aperture negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini purchè munite di op-portune difese.

Art. 37 - Comignoli, antenne, mensole, pannelli solari e so vrastrutture varie

Gli eventuali elementi sporgenti oltre le copertu re devono essere risolti architettonicamente ed eseguiticon materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. E' vietata l'opposizione della figura zioni o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici.

Si richizmano comunque le prescrizioni dei precedenti Articoli 33 e 34.

Art. 38 - Recinzioni delle aree private

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

a) - entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni non devono superare l'altezza di ml. 2,00 misurata dal la quota media del piano stradale prospettante e dal piano di campagna per i confini interni. Esse devono es sere realizzate con reti, siepi, cancellate, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza di 1 m. con sovrastante eventuale cancellata...

Il Sindaco su conforme parere della Commissione E dilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può in - porre l'adozione di soluzioni architettoniche unitaria

- b) entro i limiti delle zone industriali od a esse assimi late, valgono le norme di cui al precedente comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 3,00 compresi i muri;
- c) entro i limiti delle altre zone, forma, dimensione e ma teriale, sono definiti in base alle caratteristiche am bientali ed alle esigenze funzionali.

Le recinzioni non devono impedire o commune disturbere le visibilità per la circolazione stradale.

Art. 39 - Alberature

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in pros simità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistema ti e mantenuti a verde possibilmente arborato.

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante

di alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche mor fologiche e delle condizioni ecologiche locali.

Art. 40 - Coperture

Le coperture costituiscono elementi di rilevante in teresse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante...

Art. 41 - Scale esterne

Sono armesse le scale esterne aperte, fino ad una altezza massima di ml. 4,00 dal piano di campagna. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

Art. 42 - Marciapiedi

Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle a ree pubbliche, il Sindaco può imporre la costruzione del mar ciapiede stradale a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di ml. 2,50.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area compresa tra que
sto e l'edificio, qualora non venga recintata, deve essere si
stemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprieta rio frontista secondo le modalità che verranno definite dal
Comune.

Le opere di manutenzione dei marciapiedi per tutti i guasti e i deterioramenti, che non siano causati diretta - mente dal proprietario frontista, sono a carico del Comune, salvo rivalsa nei confronti di eventuali responsabili.

Nel Centro Storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le for me della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art. 43 - Portici

I portici ed i passaggi coperti, da gravarsi diser vitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ulti mati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubbli co deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

Nel Centro Storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le opere di manutenzione dei portici, ad eccezione delle pavimentazioni, sono a carico del proprietario.

Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazio ne dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sersi della legislazione vigente.

Sono a carico del proprietario l'installazione del l'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illumi nanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.

Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di e nergia elettrica.

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o del le vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 3,00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.

(*) Per la realizzazione dei nuovi portici sugli edifici esistenti, potranno essere consentite dimensioni inferiori sia in altezza che in larghezza, tenendo conto delle caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici oggetto di intervento edilizio nel rispetto dei caratteri architettonici, ambientali e funzionali esistenti anche in rapporto agli edifici contermini.

^{*} Comma aggiuntivo adottato con D.C.C. nº 626 del 16 Luglio 1982, approvata con D.G.R. nº 2316 del 27 Aprile 1984.

TITOLO IIIº - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Art. 44 - Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale

Oltre agli obblighi di legge in materia di prote - zione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio sto rico-artistico concernenti gli immobili vincolati, il Sinda-co può richiedere il preventivo parere delle competenti So - printendenze per tutte le opere previste dal precedente articolo 4:

- nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con pree sistenze storico-artistiche o archeologiche, ancorchè non vincolate.

Nelle zone del territorio comunale, contemplate dal presente articolo, non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari.

Art. 45 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico - artistico

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-arti stico, o archeologico deve essere immediatamente denunciato alla Soprintendenza alle Antichità delle Venezie e al Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.

E' fatto obbligo inoltre a chi deve iniziare, per qualunque motivo, ad eseguire scavi nella zona denominata Cen tro Storico dal P.R.G. e nelle altre zone, che saranno for - malmente dichiarate di interesse archeologico dalla Soprin - tendenza alle Antichità, di darme comunicazione alla Soprintendenza alle Antichità di Venezia almeno sette giorni prima

Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeo logico.

Art. 46 - <u>Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi</u> collettivi

Al Comune è riservata la facoltà di applicare sugli immobili di proprietà privata:

- z) tabella indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche,
 e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- c) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazio ne, semafori, orologi elettrici e simili;
- â) quadri per affissioni e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati: non possono coprir li o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora ven gano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Art. 47 - Numeri civici

All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente art. 29 il Comune assegna all'immobile il numero civico.

La spesa conseguente, e la relativa manutenzione, è a carico del privato interessato.

E' riservata comunque al Comune la faco. ¿ di varia re la mumerazione civica e di sostituire la segnaletica già posta in essere ma a cura e spese dell'Amministrazione steps.

PARTE TERZA

NORME IGIENICHE SANITARIE

TITOLO 1º - PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE

Art. 48 - Igiene del suclo e del sottosuclo

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente ar ticolo, le buone regole dell'arte del costruire e le prescrizio ni del Regolamento di igiene vigente, per quanto non in contra sto con il presente regolamento.

In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ri stagni d'acqua, negli avallamenti e nella anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.

E' vietato altresì impostare fondazioni di nuove co - struzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la riconseguite salubrità del suolo e del sottosuolo siano state riconosciute dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Teonico Comunale.

Art. 49 - Protezione dall'umidità

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere iso late dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità: tale impermeabilizzazione dovrà essere situata ad una quota n o n inferiore a cm. 15 al di sopra del piano di campagna.

Tutti i locali al piano terreno degli edifici, clas sificati alle categoria A1 ed S1 dal successivo art. 60 devono avere il piano di calpestio staccato dal piano di campagna, a mezzo di solaio o a mezzo di vespario aereato, di almeno cm.40

Per i locali di categoria A2 ed S2 può essere ammes so un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore.

Il piano di calpestio deve essere comunque ad una quota superiore di almeno cm. 40 dal piano di campagna per i lo cali di categoria A1 ed S1. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può consentire che la quota del piano di calpestio sia indipendente da quella stradale in tutti quei casi in cui le ca ratteristiche altimetriche del terreno rendano difficoltosa l'os servanza della norma di cui al comma precedente.

Al di sotto delle quote minime di cui ai commi prece denti sono consentiti unicamente locali di categoria A2, S1 e S2 purchè i pavimenti e le murature relative siano resi impermez bili con materiali, accorgimenti e strutture adeguate e fatto sal vo quanto prescritto al successivo art. 66.

Art. 50 - Isolamento acustico

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono es sere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento custico nei locali abitabili di edifici con più alloggi.

in ogni caso lo spessore, comprensivo di tutti i mate riali di finitura (intonaci, rivestimenti, materiale isolante, pa vimenti, ecc.), delle strutture orizzontali tra unità immobiliari diverse non dovrà essere inferiore a cm. 25 e delle strutture verticali cm. 20.

Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio.

Art. 51 - Fumi, polveri ed esalazioni

Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti a l controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici e d altri danni e disagi derivanti da fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e della utima zione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 52 - Isolamento termico degli edifici

Nell'esecuzione di edifici pubblici e privati, c o n esclusione di quelli adibiti ad attività industriali ed arti - gianali, dovranno essere rispettate le norme vigenti in mate - ria di contenimento del consumo energetico di cui alla Legge 30 Aprile 1976 n. 373 e successive modificazioni.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori per l'istal lazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso gli uffici competenti del Comune, che rilascia attestazione del de posito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica.

Sempre prima dell'inizio dei lavori di nuovi edificio o di ristrutturazione di edifici esistenti, dovrà inoltre essa re depositato presso il competente ufficio comunale il progetto esecutivo delle opere murarie con allegata idonea documenta zione atta a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla Legge e norme vi venti.

- Il progetto esecutivo dovrà comprendere:
- 1) piante (con sopra segnate le zone da riscaldare), sezioni, prospetti, con le caratteristiche:
- e) <u>dimensionali</u>: superfici e spessori (quindi disegni quov<u>e</u>

ti):

- b) termiche: coefficienti di trasmissione almeno delle mura ture, finestre, porte e solai (con sezioni, in scala 1:10 - 1:20, delle singole pareti disperdenti, dalle qua li risulti chieramente la composizione di ciascuna):
- c) di <u>stabilità</u>: dichiarazione impegnativa, della ditta produttrice del materiale isolante eventualmente impiegato nelle pareti, che il materiale stesso è STABILE nel tempo:
- d) di <u>idoneo comportamento al fuoco</u> (con accertamenti di la boratorio) per quanto si riferisce al materiale isolante in vista, o dei componenti che contengono materiali isolanti.

2) Relazione illustrante:

- a) il calcolo di Cd del fabbricato: N.B. - Il calcolo di Cd deve tenere conto della composizione delle singole superfici trasmittenti e inoltre deve essere eseguito come dell'Art. 21:
- b) il calcolo di Cv del fabbricato (che deve essem in conformità alle disposizioni di legge; in particolare, per la categoria E1, n = 0.5 come da art. 21/Regolamento:
- c) il calcolo delle dispersioni dei ponti termici;
- d) il calcolo del rapporto S/V del fabbricato in progetto:
- e) il calcolo del Cd massimo <u>armesso</u> dal D.M. 10/3/1977 per il rapporto S/V del febbricato:
- f) il calcolo di S/V di alcuni ambienti significativi (d'an golo o maggiormente disperdenti):
- g) il calcolo del Cd ambiente degli ambienti di cui sopra (f) e confronto con i valoridelle tabelle di cui all'ar ticolo 4 del D.M. 10/3/1977.

Tutta la documentazione deve essere firmata dal committente e dal progettista.

TITOLO IIº - FOGNATURE

Art. 53 - Condotti e bacini a cielo aperto

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divie to di immettere acque diverse da quelle meteoriche _es. acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc.) se non previa depurazione effettuata secondo le norme vigenti.

Art. 54 - Condotti chiusi

Le acque usate dagli insediamenti residenziali, devo no essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza e convogliate alla rete di fognatu ra comunale.

Le acque usate dagli insediamenti produttivi, possono essere immesse nella fognatura comunale dopo idoneo pretrat tamento, tale da farle rientrare nei limiti massimi di accetta bilità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 55 - Depurazione degli scarichi

In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene.

Il Sindaco ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabil lità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro/del le acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodo ranti, acidi, alcalini, schiumosi, classi, torbidi, ecc.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legisla - zione vigente.

Art. 56 - Allacciamenti

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali d i fognatura, sono concessi nell'osservanza delle norme di legge e regolamento che prescrivono dimensioni, modalità costruttive tipi e qualità dei manufatti in relazione alle caratteristiche delle acque usate.

Art. 57 - Fognatura delle lottizzazioni

Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono es - sere dello stesso tipo di quelle comunali.

Il Sindaco ha comunque la facoltà, sulla lase dei programmi deliberati dal Comune, di richiedere che dette reti sia no di tipo diverso da quello esistente e costruite con materia li e concetti tecnici talida adeguarle alle programmate strutture comunali.

Nel caso in cui manchino le reti comunali o non siano ancor stati perfezionati i programi relativi, il lottizzatore deve prevedere, secondo le prescrizioni del Comune, la realizzazione di idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario, le cui acque di rifiuto dovranno ottenere le previste autorizzazioni per lo scarico.

Art. 58 - Fognature singole

In mancanza di rete comunale idonez, non è armesso, l'inserimento di acque usate direttamente nella rete pluyiale.

Le fosse di raccolta delle acque nere devono essere/ del tipo a perfetta tenuta e vuotatura periodica con esclusio ne assoluta dei pozzi perdenti.

Art. 59 - Convogliamento delle acque

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili: devono essere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici: devono essere munite di esalatori di diametro opportuno. prolungati sopra la linea di gronda del tetto.

Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifo ne.

Le superfici piane degli edifici, esposte alle acque meteoriche devono essere costruite in modo tale da permettere il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.

Le acque meteoriche qualora le coperture, le terrazze, le pensiline, i poggioli e ballatoi prospettino su spazi a
perti al pubblico, devono essere convogliate al suolo mediante
apposite tubazioni con il tratto terminale se esterno costruito con tubazione di ghisa o acciaio per un'altezza non inferio
re a ml. 2.00.-

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti d a particolari soluzioni architettoniche.

TITOLO IIIº - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 60 - Classificazione dei locali

Sono considerati locali di abitazione permanente e lo cali abitabili ai fini del presente regolamento tutti quei loca li in cui la permanenza di una o più persone non ha carattere di saltuarietà:

- A1 soggicrni, cucine, cucine-pranzo, camere da letto in edifici di abitazione individuale e collettiva;
 - uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici, ambulatori;
- "A2 negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale di gioco, palestre:
 - officine, laboratori, locali destinati in genere ad attivi tà di lavoro, cucine collettive:
 - garages non destinati al solo posteggio delle macchine m a dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite:
 - magazzini, depositi o archivi.

Sono considerati locali accessori o non abitabili quelli in cui la permanenza delle persone risulta nella giornata li mitata nel tempo:

- S1 Servizi Igienici e bagni, ingressi corridoi, disimpegni, di abitazione individuale o collettiva e nei complessi scola stici e di lavoro:
- S2 Vari scala:
 - ripostigli:
 - garages di solo posteggio:
 - salette di macchinari che necessitano solo di avviamento di scarsa sorveglianza;
 - lavanderia, stenditoi e legnaie.

I locali non espressamente elencati vengono classifica ti per analogia, a criterio insindacabile del Comune su parere della Cormissione Edilizia.

Art. 61 - Locali abitabili

I locali di categoria Ai devono avere:

- una superficie minima di pavimento di almeno mq. 9, con larghezza minima di ml. 2.00:
- un'altezza, misurata dal pavimento al soffitto finiti, di ml. 2,70; nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote l'altezza media non deve essere inferiore a ml. 2,70 con un minimo di ml. 2.00;
- una superficie netta di illuminazione ed zerezzione (parte apribile del serramento), direttamente comunicante con l'ester
 no, non inferiore a 1/8 della superfiecie del pavimento del
 locale.

I locali di categoria A2 devono avere:

- una superficie non inferiore a quella prevista dal piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva di vendita.
- un'altezza, misurata dal pavimento al soffitto finiti, di ml. 3,00; nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote, l'altezza media non deve essere inferiore a ml. 3,00 con un mi nimo di ml. 2,40:
- una superficie di illuminazione ed aerezzione come sopra, non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Nei locali di abitazione, nei negozi, nei depositi e magazzini anche di case preesistenti, i soppalchi sono ammessi solamente quando si verifichino le seguenti condizioni:

- il locale abbia un'altezza minima netta di m. 5.00:
- risulti libera per la parte del locale a tutta altezza una cu batura di almeno mo. 40:
- la proiezione orizzontale del soppalco non superi il 50% del la superficie del locale su cui insiste:
- l'altezza minima del soppalco e dello spazio ad esso sotto stante non sia inferiore a mt. 2,40.

Per gli edifici di uso collettivo o speciale si appli cano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

Art. 62 - Cucine

I locali adibiti a cucina, cltre ai requisiti di cui all'articolo precedente devono essere comunque formiti di u n condotto verticale prolungato sopra la linea di gronda del tet to, per la aspirazione dei vapori e delle esalazioni ed even tualmente un altro per il convogliamento dei fumi di combustio ne.

Sono ammesse cucinette o camere di cottura con una superficie inferiore a mq. 9, purchè facenti corpo unico c o n i locali di soggiorno e senza interposizione di spallette o di serramento alcuno fisso o mobile e purchè munite di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 63 - Locali per i servizi igienici

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale per servizio igienico dotato di W.C., lavabo e va sca da bagno e doccia e bidet ed avente i seguenti requisti:

- superficie non inferiore a mc. 4,00 con una larghezza minima di mt. 1,30:
- è armessa l'illuminazione artificiale e l'aereazione con impianto di aspirazione meccanica
- un'altezza minima di mt. 2,40;
- accessibilità esclusivamente da vani comuni o di disobbligo, fatta eccezione per gli alloggi mono vano.

Nel caso in cui sia previsto un secondo o più locali per servizi igienici, questi possono essere accessibili di locali abitabili, ed avere una superficie minima di mq. 3.

Ogni unità da destinarsi alle attività terziarie (ne gozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici ade guati, aereati direttamente o in depressione, ivi comprele l'attrezzature alberghiere.

I locali per i servizi igienici devono avere le pare ti trattate o rivestite fino ad un'altezza minima di mt. 1,80 con materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente liscio.

Art. 64 - Scale ed ascensori

Tutte le scale principali dei fabbricati con tre o più piani abitabili devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, le scale possono essere aereate ed illuminate artificialmente.

Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vi genti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

In tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili, oltre al piano terreno, deve essere previsto l'impianto di ascensore.(1)

Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a came re da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate á l precedente art. 46.

L'impianto di escensore in tutte le sue parti ed ele menti deve essere corrispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei minorati fisici.

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 2,00 dal piano sui prospettino, devono avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12 di diametro.

Art. 55 - Locali accessori o non abitabili (2)

I locali accessori di cat. S1 e S2, in alternativa all'illumizione ed aereazione dirette, potranno essere illuminati artificialmente ed aereati con opportune apparecchiature che garantiscono condizioni di assoluta igienicità dell'ambiente.

L'altezza minima è fissata in ml. 2,40 per i locali accessori della cat. S1 e ml. 2,20 per quelli non abitabili della cat. S2; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00.-

⁽¹⁾ Comma così sostituito con D.C.C. nº1150 del 5 Dicembre 1980 approvata con D.G.R. nº 1930 del 7 Aprile 1981.

⁽²⁾ Articolo sostitutivo adottato con D.C.C. nº 626 del 16 Luglio 1982 approvato con D.G.R. nº 2316 del 27 Aprile 1984.

Art. 66 - Scantinati, sotterranei, sottotetti (*)

Per gli scantinati e sotterranei valgono le norme di cui all'art. 49.

I locali di cui al sesto comma di tale art. 49, che abbiano il pavimento ad una quota inferiore a quella minima prevista dallo stesso articolo, devono avere un'altezza minima pari a quella indicata nei precedenti articoli del medesimo Regolamento Edilizio e propria della categoria, e, di norma illuminazione, ed aereazione diretta dall'esterno.

Nel caso di soffitto non orizzontale od a diverse quote per il locali accessori della categoria S1, l'altezza media non deve essere inferiore a m. 2,40 con un minimo di m. 2,00. Per i locali di categoria S2 l'altezza media non dovrà essere inferiore a m. 2,20, senza alcun limite per l'altezza minima. Il pavimento e le murature devono costituire un complesso unito ed impermeabile contro la umidità del suolo. Per i locali sotterranei esistenti e che per cause non transitorie vanno soggetti ad allagamenti, debbono essere praticati tutti i lavori atti ad impedirlo. Nel caso di impossibilità essi devono essere tombinati.

Art. 67 - Parametri abitativi

In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quat tro posti letto e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.

Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di sog giorno di almeno mg. 14.

Sono ammesse abitazioni monostanza, purchè abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 se per una persona e a mq. 38 m per per due persone.

Ogni abitazione, anche monostanza, inoltre, dovrà esse re dotata di almeno un posto macchina al di fuori degli spazi pubblici.

Art. 68 - <u>Interventi su edifici esistenti</u> (*)

Negli edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente articolo potrà essere consentito — a giudizio insindacabile dell'autorità sanitaria competente — il permanere di uffici, studi, aule scolastiche sale di lettura, gabinetti medici, ambulatori, nonchè di attività classificate A/2 dall'art. 79 del Regolamento d'Igiene, anche su vani di altezza inferiore a quella prescritta dal regolamento stesso a condizione che vengano mantenute sia la destinazione d'uso che le specifiche attività già in atto al momento dell'entrata in vigore della presente norma e purchè l'altezza minima libera non sia mai inferiore a mt. 2,30 per il centro storico ed a mt. 2,50 per le rimanenti zone.

^(*) Articoli sostitutivi adottati con D.C.C. nº 626 del 16 Luglio 1982, approvata con D.G.R. nº 2316 del 27 Aprile 1984.

Nel caso di interventi su edifici esistenti potranno essere concesse deroghe alle norme del presente Titolo IIIº, a giudizio insindacabi le del Sindaco, fatte comunque salve eventuali preclusioni poste dal Responsabile Settore Igiene Pubblica - USL 21.

TITOLO IVº - COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 69 - Aereazione ed illuminazione con mezzi artificiali (*)

Per gli edifici (o parte di essi) ad uso collettivo, destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al ristoro, al culto, al commercio, ad attività ospedaliera e/o assistenziale e per gli ambienti destinati alle attività lavorative in genere (uffici, laboratori, ecc.) esclusa sempre la destinazione abitativa anche temporanea, l'illuminazione naturale potrà essere sostituita od integrata con adeguata illuminazione artificiale e l'aereazione naturale potrà essere sostituita o integrata con impianti di trattamento dell'aria (condizionamento, termoventilazione, ventilazione in relazione alle specifiche e diverse esigenze, secondo le prescrizioni del Settore Igiene Pubblica, rispondenti ai dettami della tecnologia, con particolare riferimento alle norme UNI.

Tali impianti dovranno essere progettati e realizzati, anche nella loro collocazione, in modo tale da non provocare alcun fastidio o danno ai vicini (ad esempio: rumorosità, emissioni, ecc.).

L'aria trattata dell'ambiente confinato dovrà essere espulsa attraverso apposita canalizzazione che termini al di sopra del tetto dell'edificio e/o comunque in modo tale da non causare molestia.

Quanto sopra non si applica qualora l'autorità sanitaria competente sentito il Settore Igiene Pubblica, ritenga che la deroga alle norme di cui ai precedenti articoli non possa essere concessa per l'esistenza di condizioni particolari legate alle caratteristiche dei locali, all'uso specifico cui si intende destinarli, al tipo di attività o a particolari condizioni ambientali correlate al ciclo lavorati vo (ad esempio locali con altezze inferiori a quelle indicate nell'art. 68 o in locali interrati o seminterrati non aventi l'altezza minima di m. 2,70).

^(*) Articolo sostitutivo adottato con D.C.C. nº 626 del 16 Luglio 1982, approvata con D.G.R. nº 2316 del 27 Aprile 1983.

Art. 70 - Barriere architettoniche

Nella progettazione di edifici pubblici a carattere collettivo e sociale, dovranno essere rispettate le norme contenute nell'apposito regolamento concernente le norme d'attuazione dell'Art. 27 della Legge 30 Marzo 1971 n. 118.

Nella progettazione di altri edifici a carattere collettivo e sociale o residenziale con 3 o più piani abitabili dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad el minare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibili tà e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.

Oltre alle provvidenze, di cui al precedente art.64 sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere, con particolare riguardo agli ascensori.

Art. 71 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzi ni, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottosta re alle norme ed alle prescrizioni stabilito dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi suscidiari.

Adeguati servizi igienici sararno previsti in ragio ne del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Art. 72 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi gricoli

Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 48 e seguenti.

Non sono ammessi nel corpo di fabbrica locali ad uso

stalla e ricovero di animali e locali di depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Art. 73 - Impienti el servizio dell'agricolture

Il terreno destinato a costruzioni agricole deve essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio.

Il Sindaco può comunque imporre i provvedimenti atti ad impedire l'eventuale diffondersi dell'umidità.

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento del ... le acque meteoriche.

Per le acque usate valgono le disposizioni di cui al precedente art. 58, salvo quanto contemplato all'art. 8 della L.R. 13 Settembre 1978 n. 58 e successive modificazioni.

I luoghi di deposito dei prodotti agricoli devono es sere asciutti, ben aereati, intonacati, con pavimento a superficie unita e composto da materiali atti ad evitare la forma - zione della polvere.

I ricoveri per gli animali che formano corpo con la casa di abitazione non devono comunicare direttamente con gli ambienti abitati.

I ricoveri per gli animali devono essere aereati e dilluminati direttamente dall'esterno: devono inoltre essere ventialti con carme che, partendo dal soffitto, si elevino oltre il tetto. Il pavimento deve essere costruito con materiale bon connesso impermeabile raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile le quali adducano il licuame all'esterno mappositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrellière e gli abbeveratoi debbono essere eseguiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'estermo.

Tutte le stalle debtono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di ml. 30 dalle abitazioni e pos-

sibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 40 dalla strada, non minore di ml. 50 da cisterne, pozzi e prese di acqua potabile e non minore di ml. 10,00 da altre stalle. Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili: essere munite di pozzetto per il colaticcio, o ve il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.

Le porcilaie debbono distare delle abitazioni non me no di 30 m.

I fabbricati per allevamenti zootecnici a carattere industriale dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nella L.R. 13 Settembre 1978 n. 58 e successive modificazioni.

PARTE QUARTA

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

TITOLO Iº - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 74 - Stabilità delle costruzioni

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità al le vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

Art. 75 - Manutenzione e restauri

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddi-sfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 76 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti

Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo alla pubbli ca incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilipo no hanno l'obbligo di farme immediata demuncia al Sindaco e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio Comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservaniosi l'intervento sostitutivo a spase degli interessati.

Quando si tratti di denuncia formale presentata da privati, può essere chiesta una relazione stesa da un tecnico idoreca

TITOLO IIº - PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 77 - Impiego di materiali lignei

Sono di norma vietati i materiali lignei per la formazione delle strutture portanti.

In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedano l'uso di materiale limeo per le strutture portanti, l'impiego di queste è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili.

Art. 78 - Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco

E' richiesto il preventivo nulla-osta dei Vigili del Pucco per i seguenti edifici, prima del rilascio della concessione edilizia:

- a) edifici industriali ed artigianali;
 - b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo;
- d) edifici di abitazione di altezza superiore a ml. 24;
- e) autorimesse anche private aventi superficie superiore a mq. 100;
- f) edifici nei quali vi siano montacarichi;
- "g) edifici mei quali vi siano ascensori con corso supe riore a ml. 20;
 - h) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenziali/ tà superiore alle 30.000 Cal./ora;
 - i) edifici a struttura metallica.

Art. 79 - Certificazione di competenza dei Vizili di Fuoco Prima del rilascio dei certificati di abitabili-

tà o agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente articolo 72 è richiesto il relativo certificato del Comando. Provinciale dei Vigili del Fucco.

TITOLO IIIº - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LA-VORI -

Art. 80 - Opere provvisionali a carattere provvisorio

Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, o di altro genere ecc.), si devono osserva re tutte le cautele atte ad evitare ogni perioclo e danno a persone ed a cose, ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentire dalla esecuzione del le opere stesse.

In caso di sopraelevazione di edifici, la cui par te inferiore rimanga adibita o comunque occupata, si deve provvedere alla formazione a regola d'arte di copertura provvisoria al di sopra della parte abitata ed occupata, al fine di impedire le infiltrazioni di qualsiasi specie dai locali sovrastanti durante l'esecuzione dei lavori; devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli e molestie agli occupanti.

Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata recinzione il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.

In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, deve essere assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d'acqua.

Le recinzioni provvisorie devono essere di aspet to decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo gli allineamenti e le modalità presoritte dal Comune.

Le aperture che si praticano melle recinzioni proviscrie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo devono essere evidenziati mediante zebraturò e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e comunque du rante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica.

Tutte le sopra strutture provvisorie (ponti di ser vizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione con formi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli in fortuni sul lavoro.

Il punto più basso delle opere provvisorie sopra stanti i luoghi aperti al pubblico, deve distare del suolo non meno di ml. 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Art. 81 - Scavi e demolizioni

Cli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico de vono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento del le pareti, le quali pertanto devono essere adaguatamente spa dacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo di attrito del terreno.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, e nelle opere di palificazione si devono usate tutte le cautele atte ad evita re danno a persone ed a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai factricati vicini.

Devono comunque osservarsi le prescrizioni stabil<u>i</u> te dal Regolamento di Polizia Urbana ed essere evitato il poliverio.

Art. 82 - Interruzione dei lavori e obblighi relativi

Fermo restando il disposto degli Artt. 33 e 34 del presente regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere la ese cuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle strutture ed a togliere eventuali strutture pericolanti.

In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere a spese degli interessati.

Art. 83 - Movimento ed accumulo dei materiali

Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali di costruzione o di risulta da scavi e demolizioni.

Solo nel caso di assoluta necessità, il Sindaco a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo sogrico ed il deposito temporaneo dei materiali, con quelle non me e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonchè le leg gi vigenti in materia di circolazione stradale.

PARTE QUINTA

TITOLO Iº - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE

Art. 84 - Superficie fondiaria

Si definisce quale superficie fondiaria la superficie del lotto, asservita o da asservire alla costruzione, al netto degli spazi destinati all'uso pubblico, esi stenti o previsti dal P.R.G. e dagli strumenti urbanistici di attuazione.

Art. 85 - Superficie coperta

Si definisce quale superficie coperta di un edificio la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra fatta eccezione per strutture aggettanti con luce libera non superiore a ml. 1.50, quali poggioli a stalzo, scale esterne a giorno, cornici, pensiline ecc.

Art. 86 - Superficie lorda di pavimento

Si definisce quale superficie lorda di pavimento 'la superficie risultante dalla somma delle superfici deisin goli piani, misurate sul perimetro esterno dell'edificio.

Art. 87 - Superficie netta di pavimento

Si definisce quale superficie netta di pavimento la superficie utile di calpestio di singoli piani, al netto da muri, pilastri, tranezzi, sguinci e comprensiva di e ventuali vani scala intermi.

Art. 88 - Alterza del fabbricato

Si definisce quale alterna di un factricato la dif

ferenza tra la quota media del suolo dal quale emerge i l fabbricato, definita dal Comune, e la quota del piano d i copertura, se il fabbricato è concluso con tetto piano, ov vero la quota della linea di incontro del piano dell'estra dosso della copertura con il piano della parete esterna, nel caso di copertura a falde inclinate.

Ai fini delle altezze massime e degli indici mas simi di fabbricazioni previste dalle norme di attuazione del P.R.G. non vengono computate le altezze dei volumi teo nici, emergenti dalle coperture, quali: cabine per il macchinario ascensori, vani scala, e simili.

Ai fini del rispetto delle distanze minime d a i confini o tra fabbricati, prescritte dalle norme di attuazione del P.R.G., se l'edificio presenta una o più facciate concluse a timpano o comuncue concluse con una linea di versa dalla retta orizzontale, l'altezza del fabbricato è definita come media delle altezze tra il punto più elevato a quello più basso valutate come sopra descritto.

Art. 89 - Numero dei piani

Il numero dei piani di un edificio è costituito dalla somma dei piani fuori terra, indipendentemente dalla loro destinazione, fatta eccezione per il piano sottotetto purchè non destinato o destinatile ad usi abitativi, ma solo agli usi previsti dall'Art. 60 categoria S2, o con altez za media non superiore a ml. 2.00.

Art. 90 - Volume del fabbricato

Il volume del fabbricato è rappresentato dalla mi sura del solido emergente dal suolo sino alla quota defini ta come altezza del fabbricato al precedente Art. 88.

Ai fini del rispetto degli indici massimi di fan bricabilità, previsti dal P.R.G., di cui al successivo articolo 91, viene considerato volume anche quello relativo ad eventuali piani interrati o sottotetti, quando questi non siano destinati a soli usi di servizio, nonchè le log ge chiuse su cinque lati. Sono esclusi dal calcolo i porticati ed i volumi tecnici emergenti dalle coperture.

Agli effetti della determinazione del volume co struibile, deve essere computato anche il volume delle co struzioni esistenti, che vengono conservate nell'ambito del lotto edificabile.

Art. 91 - Indice di fabbricabilità fondiaria

Esso è il rapporto (espresso in mc/mq) tra il vg lume complessivo come definito al precedente Art. 90 e la superficie fondiaria, come definita all'Art. 84.

Art. 92 - Pendenza delle coperture

La pendenza delle coperture a falda inclinata è data dal rapporto, espresso in percentuale, tra la differenza di quota, misurata dal punto più basso della falda al punto più elevato, e la sua lunghezza in proiezione orizzontale.

I valori massimi della pendenza, definiti dalle norme di attuazione del P.R.G., sono vincolanti per le fal de di copertura impostate alla quota massima, consentite dalle norme stesse, per l'altezza dei fabbricati.

Qualora il fabbricato venga tenuto ad una altez za minore di quella massima consentita, sono autorizzabili pendenze maggiori, purchè compatibili con la situazione ambientale e purchè le falde non emergano dai piani di copertura teorica tracciati secondo la pendenza di norma, a partire dall'altezza massima ammissibile per il fabbricato.

Art. 93 - Distanza dalle strade

Essa è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal punto più sporgente del perimetro della su perficie coperta, al ciglio stradale, inteso questo come li mite degli spazi pubblici esistenti o previsti dagli stru-menti urbanistici.

Art. 94 - Distanza dai confini

Essa è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dal punto più sporgente del perimetro della su perficie coperta ai confini di proprietà.

Art. 95 - Distanza tra fabbricati o tra corpi di fabbrica

Essa è la distanza minima, in proiezione orizzontale, tra i punti più sporgenti delle superfici costituenti parete di edifici o corpi di fabbrica contrapposti misurata normalmente alle pareti stesse.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 95 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento approvato dall'Autorità competente entra in vigore il giorno successivo ai quindi ci giorni di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 96 - Norme abrogate

Sarà abrogata all'entrata in vigore del presente regolamento ogni disposizione regolamentare precedente mente emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 97 - Decadenza della Commissione Edilizia

Entro 60 giorni dell'entrate in vigore del presente regolamento si provvederà alla riforma della Commissione Edilizia, in adempimento alle corrispettive disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Art. 98 - Sanzioni

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legi-slazione vigente ed in particolare dalla legge urbanistica e dalla legge comunale e provinciale.

Non è anmessa l'oblazione in via brave.

Art. 99 - Deroghe

Il Sindaco può, nei limiti e con i modi previsti dalla legislazione vigente (Art. 16 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765 ed art. 3 della Legge 21 Dicembre 1955, numero 1357), concedere deroghe alle disposizioni contenutenel presente Regolamento Edilizio per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

a de la companya de l

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TI	rolo	I	° - Natura e scopi del Regolamento		
Ar	t. 1	-	Contenuto, limiti e validità del Regolamento p	eg.	1
n	2	-	Richiamo a disposizioni di legge e regolamen to	11	1
ព	3	-	Responsabilità dei committenti, dei progetti sti, dei direttori e degli assuntori dei la- vori.Requisiti dei progettisti e dei diretto ri dei lavori	п	1
TIT	COLO	I	I° - Concessioni urbanistiche ed edilizie		
Art	. 4	-	Opere soggette a concessione	67	3
Ħ	5	-	Opere soggette ad autorizzazione	11	4
п	6	-	Opere non soggette a concessione o ad auto - rizzazione	a	, 5
Ħ	7	_	Opere da eseguirsi dal Comune	u	5
91	8	-	Opere da eseguirsi dallo Stato	*	6
t 1	9	-	Domande di concessione e di giudizio prelimi nare	11 .	6
. 11	10	-	Titolo per ottenere la concessione	Ħ	7
11	11	-	Domanda di autorizzazione	m	8
96	12	-	Norme per la presentazione dei progetti	n	9
61	13	_	Concessione	61	17
67	14	-	Onerosità della concessione		17
91	15	-	Concessione a lottizzare	**	18
81	16	-	Rimborsi	***	18
. 11	17	_	Evidenza della concessione e del progetto	n	19
R	18	-	Termini di inizio ed ultimazione dei lavori oggetto di concessione.	f	19
н	19	-	Provvedimenti per opere non autorizzate o e seguite in difformità	n	21
M			Autotutela sulla concessione	r.	21
TIT	OTO	Į.	II° - <u>La Commissione Edilizia</u>		
Art	.21	-	Attribuzioni della Commissione Edilizia	n	22
99	22	_	Composizione della Commissione Edilizia	ti	22

Ar	t.23 - Funzionamento della Commissione	pag.	23
TI	TOLO IVº- Esecuzione e controllo delle opere		
Art	t.24 - Punti di linea e di livello - Attacchi fognature ed acquedotto	11	26
	25 - Adempimenti prima dell'inizio dei lavo ri in relazione al contenimento del con sumo energetico per usi tecnici negli e		
	difici	21	26
. 11	26 - Inizio dei lavori	Ħ	27
81	27 - Occupazione e manomissione di sottosuo- lo e sottosuolo pubblico	н	27
81	28 - Vigilanza sulle costruzioni	11	28
TIT	OLO V° - <u>Uso dei fabbricati e dei manufatti</u>		
Art	.29 - Collaudo, agibilità ed abitabilità	M	29
P A	RTE SECONDA - NORME EDILIZIE		
TIT	OLO I° - <u>Caratteristiche Edilizie</u>		
Art	.30 - Cortili	88	30
87	31 - Cavedio	86	31
m	32 - Prescrizioni edilizie particolari	. 11	32
TIT	OLO IIº - Aspetto esterno degli edifici e de- gli spazi		
Art	.33 - Decoro degli edifici	tt ·	33
n	34 - Decoro degli spazi	61	33
Ħ	35 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico	1,	34
11	36 - Illuminazione sotterranei	tt	35
Ħ	37 - Comignoli, antenne, mensole, pannelli, solari e sovrastrutture varie	н	35
84	97 /	n	
6 1	38 - Recinzione delle aree private 39 - Alberature	n	35 35
n			ā
17	40 - Coperture	tı	37
	41 - Scale esterne		37
11	42 - Marciapiedi	21	37

Art	.43 - Portici	pag	. კნ
TIT	OLO IIIº - Prescrizioni di carattere speciale		
Art	.44 - Interventi in zone di interesse ambien- tale o monumentale	11	39
11	45 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico	n	39
н	46 - Indicatori stradali ed apparecchi per i servizi collettivi	11	40
11	47 - Numeri civici	Ħ	40
PA	R T E T E R Z A - NORME IGIENICHE SANITARIE		
TIT	OLO Iº - Prescrizioni igienico costruttive		
Art	.48 - Igiene del suolo e del sottosuolo	tt	41
**	49 - Protezione dell'umidità	m	41
99	50 - Isolamento acustico	#	42
80	51 - Fumi, polveri ed esalazioni	n	43
81	52 - Isolamento termico degli edifici	n	43
TIT	OLO IIº - Fognature		
Art	.53 - Condotti e bacini a cielo aperto	Ħ	45
Ħ	54 - Condotti chiusi ·	@t	45
21	55 - Depurazione degli scarichi	81	45
Ħ	56 - Allacciamenti	n	46
81	57 - Fognatura delle lottizzazioni	\$1	46
u	58 - Fognature sinfole	81	46
•	59 - Convogliamento delle acque	7 .	46
TIT	OLO IIIº - Requisiti degli ambienti interni	E	
Art	.60 - Classificazione dei locali	31	48
Ħ	.61 - Locali abitabili	£9	49
88	62 - Cucine	61	50
89	63 - Locali per i servizi igienici		50
**	64 - Scale od ascensori		51
n	65 - Locali accessori o non abitabili	11	51

Art.66 - Scantinati, · sotterranei, sottetetti (*)	pag.	52
" 67 - Parametri abitativi	11	52
68 - Interventi su edifici esistenti	11 -	52
TITOLO IVº - Costruzioni di speciale destinazione		
Art.69 - Aereazione ed illuminazione con mezzi artificiali (*)	11	53
70 - Barriere architettoniche	tı	54
71 - Stabilimenti industriali, depositi, magaz-		
zini, autorimesse	11	54
" 72 - Edifici residenziali nelle zone destinate		
ad usi agricoli	41	54
" 73 - Impianti al servizio dell'agricoltura	n	5 5
	*	
PARTE QUARTA - STABILITA' E SICUREZZA DEL LE COSTRUZIONI		
		:
TITOLO Iº - Norme di buonz costruzione		
Art. 74- Stabilità delle costruzioni	ęı	57
75 - Manutenzione e restauri	\$7	57
* 76 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti	и.	57
TITOLO IIº - Prevenzioni dai pericoli di incendio		
Art.77- Impiego di materiali lignei	п	59
* 78 - Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco	n	59
79 - Certificazione di competenza dei Vigili		
del Fuoco	SI.	59
•		1
TITOLO IIIº - Cautele da osservare nell'esecuzione	. //	
dei lavori	(M) -	
Art.80 - Opere provvisionali a carattere provvisorio	The	61
* 81 - Scavi e demolizioni	T	62
" 82 - Interruzione dei lavori e obblighi relativi	h	63
" 83 - Movimento ed accumulo dei materiali	17.	63
	~	
PARTE QUINTA - DEFINIZIONI E METODI DI MI-		
SURAZIONE	*	
Art.84 - Superficie fondiaria	n	64
m 85 - Superficie conerta	16	61

^(*) Articolo sostitutivo adottato con D.C.C. nº 626 del 16 Luglio 1982, approvato con D.G.R. n. 2316 del 27 Aprile 1983.

Art.86 - Superficie lorda di pavimento		peg	.54
87 - Superficie netta di pavimento		11	64
" SS - Altezza del fabbricato		11	64
" 89 - Numero dei pizni	1	n	55
" 90 - Volume del fabbricato	i	tt	65
" 91 - Indice di fabbricabilità fondiaria	:	ti	55
" 92 - Pendenza delle coperture		11	65
" 93 - Distanza dalle strade		. 11	67
" 94 - Distanza dai confini		11	67
" 95 - Distanza tra fabbricati o tra corpi di fabbrica		11	67
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			
Art.95 - Entrata in vigore del presente regolamento		п	୍ 6ଚ
" 96 - Norme abrogate .		π	68
" 97 - Decadenza della Commissione Edilizia		41	68
" 98 - Sanzioni		11	63
99 - Deroghe		11	69

